

CIRCOLARE N. 14



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO II
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
ISPETTORATO GENERALE PER LA CONTABILITÀ E LA FINANZA PUBBLICA

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Segretariato Generale
ROMA

A Tutti i Ministeri
ROMA

e, p. c.:
Al Presidente della Sezione
controllo Enti della Corte dei Conti
via Baiamonti, 25
00195 ROMA

Allegati: 2 (*quadro sinottico e scheda monitoraggio*)

Ai Rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle finanze nei
collegi dei revisori o sindacali
presso gli enti ed organismi
pubblici
LORO SEDI

OGGETTO: Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2018 - Circolare
20 dicembre 2017, n. 33/RGS - Ulteriori indicazioni.

Di seguito a quanto rappresentato con la circolare ministeriale indicata in oggetto, si forniscono ulteriori notizie, ai fini di un puntuale adeguamento del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario degli enti ed organismi pubblici, per effetto delle modifiche normative sopravvenute, tenendo conto della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).

Si segnalano, in particolare, per quanto attiene alle disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni, i commi da 986 a 989 dell'articolo 1 della richiamata legge n. 205 del 2017, i quali hanno apportato significative modifiche all'articolo 48-bis del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40.

Nel dettaglio:

- i commi 986 e 987 hanno ridotto da diecimila euro a cinquemila euro il limite di importo oltre il quale le amministrazioni pubbliche prima di effettuare, a qualunque titolo, un pagamento verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento, segnalando la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo;
- il comma 987, nell'intervenire sull'articolo 3, comma 4, del richiamato D.M. n. 40/2008, ha esteso da trenta a sessanta giorni il periodo nel quale il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario, risultato inadempiente, fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato dall'agente della riscossione;
- il comma 988 ha fissato al 1° marzo 2018 la decorrenza dell'applicazione della nuova soglia di cinquemila euro nonché del citato nuovo periodo di sessanta giorni;
- il comma 989 ha stabilito che resta fermo il potere regolamentare previsto dal comma 2 dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, in argomento.

In ordine alla disciplina della materia de qua, appare utile richiamare i seguenti documenti di prassi, consultabili sul sito istituzionale all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it> nella sezione "Consulta l'archivio circolari":

- circolare 29 luglio 2008, n. 22/RGS (pubblicata nella Gazzetta ufficiale, serie generale n. 186 del 9 agosto 2008);
- circolare 8 ottobre 2009, n. 29/RGS (pubblicata nella Gazzetta ufficiale, serie generale n. 246 del 22 ottobre 2009);
- circolare 23 settembre 2011, n. 27/RGS (pubblicata nella Gazzetta ufficiale, serie generale n. 253 del 29 ottobre 2011).

Si segnala, inoltre, che tra i termini prorogati con la legge 205 del 2017, non risulta presente quello fissato dal secondo periodo dell'articolo 6, comma 3 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo). Al riguardo va rilevato che nulla risulta variato in ordine alla previsione del primo periodo che richiama la riduzione del 10 per cento dei suddetti compensi rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. In conseguenza, dovrà continuare ad operarsi il versamento come previsto dal comma 21 del medesimo articolo 6. Con l'occasione si richiama l'attenzione, in tema di determinazione dei compensi agli Organi di amministrazione e controllo, sulla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento amministrativo, del 9 gennaio 2001.

Per quanto riguarda le Schede tematiche allegate alla Circolare 20 dicembre 2017, n. 33/RGS, si rappresenta quanto segue:

- a) si allegano alla presente le Schede G (G.1, G.2 e G.3) contenenti indicazioni in materia di personale, debitamente aggiornate;
- b) si conferma il contenuto delle altre Schede tematiche salvo quanto di seguito riportato.

Per quanto riguarda la scheda tematica B appare utile evidenziare le disposizioni recate dall'art. 1, comma 784, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, laddove viene stabilito che “Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i cui bilanci presentano squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario, adottano programmi pluriennali di riequilibrio finanziario, condivisi con le regioni, nei quali possono prevedere l'aumento del diritto annuale fino a un massimo del 50 per cento. Il Ministro dello sviluppo economico, valutata l'idoneità delle misure contenute nel programma, su richiesta dell'Unioncamere, autorizza l'aumento del diritto annuale per gli esercizi di riferimento”. Si evidenzia, inoltre, che il Ministero dello sviluppo economico ha adottato in data 16 febbraio 2018 il DM (ancora in corso di pubblicazione in Gazzetta ufficiale) attuativo dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre, n. 219.

Con riferimento alla scheda tematica D si comunica che – in attuazione di quanto previsto in materia di personale delle società a partecipazione pubblica dall'articolo 25 del

decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche ed integrazioni – è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 23 dicembre 2017, n. 299, il Decreto Ministeriale 9 novembre 2017 adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La presente circolare contiene, inoltre, la Scheda tematica L denominata “*Monitoraggio della spesa pubblica e versamenti al bilancio dello Stato*” nella quale, invece, vengono riportati, a titolo meramente riepilogativo, gli adempimenti e la relativa tempistica dei versamenti da effettuare al bilancio dello Stato sulla base delle disposizioni vigenti.

Si evidenzia che per consentire una lettura sistematica delle misure di razionalizzazione della spesa pubblica, si è ritenuto utile accludere anche il quadro sinottico (Allegato 1), aggiornato alla luce delle novità introdotte con i provvedimenti sopra richiamati.

Inoltre, in ragione dei compiti di vigilanza sull'andamento della spesa pubblica posti in capo a questo Dicastero dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196 “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”, si conferma l'adempimento della compilazione dell'unità scheda relativa al monitoraggio dei versamenti da effettuare al bilancio dello Stato sulla base delle disposizioni vigenti (Allegato 2), che, opportunamente verificata dall'organo interno di controllo, dovrà essere trasmessa, entro il 30 aprile 2018, a cura del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze in seno ai collegi sindacali e di revisione degli enti, organismi pubblici e società, all'indirizzo di posta elettronica del competente Ufficio di questa stessa Amministrazione che risulta specificato nella menzionata scheda di monitoraggio.

In particolare, i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze nei predetti Collegi vigileranno anche sull'osservanza, da parte degli enti, delle ulteriori direttive fornite, segnalando eventuali inadempimenti ai competenti uffici di questo Ministero.

Si ribadisce, infine, che la fattiva collaborazione di tutte le Amministrazioni è elemento essenziale affinché gli Enti di rispettiva competenza osservino gli indirizzi impartiti, finalizzati al consolidamento del processo di razionalizzazione della spesa pubblica.

IL MINISTRO



Indicazioni in materia di personale

Scheda tematica G.1

Assunzioni, dotazioni organiche, lavoro flessibile, ferie, riposi e permessi

L'articolo 1, comma 1148, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) ha disposto la proroga dei termini in materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni al 31 dicembre 2018. Resta fermo l'eventuale maggior termini di durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

In particolare, il suddetto comma:

a) alla lett. b), n. 1), con la modifica dell'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 216/2011, dispone la proroga al 31 dicembre 2018 delle facoltà assunzionali riferite alle cessazioni 2009, 2010, 2011, 2012, e delle relative assunzioni;

b) alla lett. d), n. 1), con la modifica dell'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 192/2014, ha disposto la proroga al 31 dicembre 2018 delle facoltà assunzionali riferite alle cessazioni 2013, 204, 2015, 2016, e delle relative assunzioni;

c) alla lett. e) prevede la proroga al 31 dicembre 2018 del il termine per procedere alle assunzioni autorizzate con il decreto previsto all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è prorogato al 31 dicembre 2018.

Il regime assunzionale per il 2018 delle agenzie e degli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, con specifico riferimento al personale con qualifica non dirigenziale, consente di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nel corso del 2017.

Per il personale con qualifica dirigenziale, per l'anno 2018, è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al medesimo personale cessato nel corso del 2017.

Con riferimento al regime assunzionale del **sistema universitario (docenti e ricercatori)**, la percentuale di turn over consentita a decorrere dall'anno 2018 dall'articolo 66, comma 13 bis, del decreto legge n. 112/2008 è pari al 100 per cento della spesa relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente.

In merito al **regime assunzionale degli enti pubblici di ricerca**, si confermano le indicazioni di cui alla Circolare n. 18 del 13 aprile 2017 con riferimento all'applicazione del decreto legislativo n. 218/2016, che ha determinato una sostanziale modifica al regime assunzionale già a decorrere dall'anno 2017.

In particolare per la determinazione delle capacità assunzionali, il legislatore ha infatti escluso gli enti pubblici di ricerca dal regime generale del turn-over, introducendo uno specifico indicatore delle spese di personale da calcolare rapportando le spese complessive per il personale "di competenza dell'anno di riferimento, alla media delle entrate complessive dell'ente, come risultante dai bilanci consuntivi dell'ultimo triennio".

Pertanto, gli enti, nell'ambito della propria autonomia ed in conformità alle linee-guida enunciate nel Programma Nazionale della Ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 204/1998 e tenuto conto delle linee di indirizzo del Ministero vigilante, adottano il Piano Triennale delle Attività come previsto dall'articolo 7 del d.lgs. di riforma.

Il Piano Triennale è approvato dal Ministro vigilante entro sessanta giorni dalla ricezione, decorsi i quali, senza che siano state formulate osservazioni, il PTA si intende approvato.

Con riferimento alla quantificazione delle capacità assunzionali, per ciascuna qualifica di personale assunto dagli enti, il D.Lgs n. 218/2016 prevede che venga definito dal Ministro vigilante un costo medio annuo prendendo come riferimento il costo medio della qualifica del dirigente di ricerca. In merito si evidenzia che, con nota Circolare del 14 dicembre 2017, a firma congiunta dell'Ispettore Generale per gli Ordinamenti del Personale – IGOP e del Direttore dell'Ufficio Organizzazione e Lavoro Pubblico del Dipartimento della Funzione Pubblica, sono stati forniti a titolo collaborativo agli Enti ed alle Amministrazioni vigilanti i costi medi assunzionali, a partire dalla qualifica del Dirigente di Ricerca, utilizzando, a tale fine, i dati tratti dalla rilevazione Conto Annuale della Ragioneria Generale dello Stato.

Per quanto riguarda il regime assunzionale relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura si rinvia a quanto riportato nella circolare n. 33 del 2017.

In materia di assunzioni, con particolare riferimento alle amministrazioni pubbliche titolari di partecipazioni di controllo in società, si segnala che il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, pubblicato nella G. U. Serie Generale n. 210 dell'8 settembre 2016) all'articolo 19, comma 8, come modificato dall'art. 12, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 100/2017, ha previsto che, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, le predette amministrazioni procedono, prima di effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili.

La spesa per il riassorbimento del personale già in precedenza dipendente dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non rileva nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e, per gli enti territoriali, anche del parametro di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, a condizione che:

a) in corrispondenza del trasferimento alla società della funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali;

b) la dotazione organica dell'ente sia stata corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito;

c) siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa;

d) l'aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale trasferito alla società.

E' infine previsto che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 565 a 568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuino ad applicarsi fino alla data di pubblicazione del

sopracitato Decreto ministeriale di attuazione in corso di emanazione e, comunque non oltre il 31 dicembre 2017.

In materia di trattenimenti in servizio, lavoro flessibile, congedi, ferie, riposi e permessi, si fa invio alla circolare n. 32/2015.

Sul fronte del fabbisogno di personale, si segnala la modifica apportata all'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 dal Decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, ai sensi della quale le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del citato D.Lgs. 165/2001, adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, con l'indicazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione del medesimo, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Sempre alla luce di tale modifica è previsto che, in sede di definizione del piano, ciascuna amministrazione indichi la consistenza delle dotazioni organiche e la loro eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati.

Inoltre, l'art. 6-ter del D.Lgs. 165/2001, come introdotto dal citato D.Lgs. 75/2017, ha previsto che con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali. Le linee di indirizzo sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60. Qualora, sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica attraverso il citato sistema informativo, con riferimento alle amministrazioni dello Stato, si rilevino incrementi di spesa correlati alle politiche assunzionali tali da compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta le necessarie misure correttive delle linee di indirizzo medesime.

Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni

L'art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017 introduce nuove disposizioni volte al superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare:

comma 1: le amministrazioni , con riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitano funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni;

comma 2: le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

comma 3: ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n.78/2010, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da

parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28;

comma 5: fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e 2, è fatto divieto alle amministrazioni interessate di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010, per le professionalità interessate dalle predette procedure;

comma 7: ai fini del presente articolo non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165/2001.

comma 8: le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge , n. 78/2010;

comma 9: fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508,. I commi 5 e 6 del presente articolo non si applicano agli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per i predetti enti pubblici di ricerca il comma 2 si applica anche ai titolari di assegni di ricerca in possesso dei requisiti ivi previsti. Il presente articolo non si applica altresì ai contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni.

Inoltre, l'art. 1, commi 668 e 669, della legge n. 205/2017, introduce nuove disposizioni volte alla stabilizzazione del precariato negli Enti pubblici di ricerca, che di seguito si riportano:

comma 668 - Al fine di avviare un graduale percorso di stabilizzazione del personale in servizio presso gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ad esclusione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), cui si applicano, rispettivamente, i commi 673 e 811, da operare ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono destinati ad un apposito fondo, costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, 13 milioni di euro per l'anno 2018 e 57 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Ai sensi del successivo comma 670, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri vigilanti, sono

individuati i criteri per l'attribuzione delle risorse del fondo e gli enti pubblici di ricerca beneficiari.

Gli enti di ricerca beneficiari del finanziamento a valere sul fondo del comma 668, destinano alle assunzioni risorse proprie aventi carattere di certezza e stabilità, e comunque nel rispetto dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in misura pari ad almeno il 50 per cento dei finanziamenti ricevuti.

Provvedimenti disciplinari

Con riferimento ai provvedimenti disciplinari si segnalano le modifiche apportate all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116 adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare. Tali modifiche sono sostanzialmente tese a riconoscere una maggiore gravità alla condotta del pubblico dipendente che attesta falsamente la sua presenza, allargandone contestualmente l'ambito di applicazione. Tale condotta comporterà la sospensione cautelare immediata senza stipendio del dipendente entro quarantotto ore, e, se confermata, potrà comportare il licenziamento del dipendente ritenuto colpevole entro trenta giorni.

Infine, si segnala che il D.Lgs. n.75/2017, nel modificare l'art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001, ha attribuito all'INPS la competenza esclusiva sul territorio nazionale in relazione agli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti per malattia. Tale competenza avviene mediante medici di medicina fiscale inquadrati nelle ASL e della cui opera l'istituto si avvale tramite apposite convenzioni.

Trattamento economico del personale

Nel confermare quanto indicato nella scheda tematica G.2 della circolare n. 33/2017 si precisa che il riferimento ivi recato all'articolo 58 del disegno di legge di bilancio per il 2018 – circa i criteri di determinazione degli oneri che gli enti e le amministrazioni del settore pubblico devono, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, porre a carico dei propri bilanci per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018 – deve intendersi sostituito con i commi 679 e 682 dell'articolo 1 della legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio) che ne hanno recepito il contenuto.

In proposito si fa comunque presente che in data 12 febbraio 2018 è stato sottoscritto in via definitiva il contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2016-2018 relativo al comparto delle Funzioni centrali. Pertanto le previsioni di bilancio degli enti rientranti in tale comparto ai sensi dell'articolo 3 del CCNQ del 13 luglio 2016 dovranno essere aggiornate sulla base dei nuovi parametri previsti nel predetto CCNL.

Il comma 629 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 prevede la trasformazione in regime di progressione biennale del regime di progressione stipendiale triennale per classi dei professori e ricercatori universitari, previsto dagli articoli 6, comma 14, e 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, utilizzando gli stessi importi definiti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.

Detta trasformazione avrà decorrenza giuridica dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020. Ai sensi del successivo comma 632 della medesima Legge, infine, le disposizioni di cui al comma 629 si applicano anche al personale di ricerca non contrattualizzato in servizio presso l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) il cui stato giuridico è equiparato a quello dei professori universitari.

Contrattazione integrativa

Con riferimento alla contrattazione integrativa, si segnala che il D.Lgs. 75/2017 (integrazioni e modifiche al T.U.P.I. di cui al D.Lgs. 165/2001) ha inciso profondamente sulla relativa disciplina. L'art. 23 del citato Decreto, al comma 1, ha stabilito che al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione, dovrà operare la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.

Nelle more di quanto previsto dal summenzionato comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il comma 2 ha stabilito che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, e che a decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

Il descritto impianto normativo intende affiancare ad un obiettivo programmatico – la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici – un elemento di salvaguardia degli equilibri finanziari, rappresentato dalla fissazione di un limite – posto pari all'importo delle risorse del 2016 – operante per le pubbliche amministrazioni sino alla compiuta armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale di tutte le amministrazioni.

Inoltre, si segnala che l'art. 1, comma 800, della legge n. 205/2017, introduce disposizioni a fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle città metropolitane e delle province transitato in altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della legge n. 56/2014, e dell'articolo 1, commi

424 e 425, della legge n.190/2014, con quello del personale delle amministrazioni di destinazione.

A decorrere dal 1° gennaio 2018 non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della predetta legge n. 56 del 2014, fatto salvo il mantenimento dell'assegno ad personam per le voci fisse e continuative, ove il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello dell'amministrazione di provenienza. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2018 i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale è transitato in misura superiore al numero del personale cessato possono essere incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014, al personale trasferito, a condizione che siano rispettati i parametri di cui all'articolo 23, comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Ai conseguenti maggiori oneri le amministrazioni provvedono a valere e nei limiti delle rispettive facoltà assunzionali..

Infine, si evidenzia che l'art. 1, comma 634, della legge n. 205/2017, inserendo il comma 4-bis all'art. 23 del decreto legislativo n. 75/2017, ha esteso alle Università statali, in via sperimentale a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, la possibilità di incrementare, oltre il limite previsto dal comma 2 del citato art. 23, la parte variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore a una percentuale della componente stabile dei fondi medesimi.

Con apposito DPCM, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuate le Università statali che possono accedere alla predetta sperimentazione, tenendo conto, in particolare, dei seguenti parametri:

- il rispetto dei termini di pagamento dei debiti di natura commerciale previsti dall'art. 41, comma 2, del decreto legge n. 66/2014;
- la dinamica del rapporto tra salario accessorio e retribuzione complessiva;
- dell'indicatore delle spese di personale previsto dall'art. 5, del decreto legislativo n. 49/2012;

- dell'indicatore di sostenibilità economico-finanziaria, come definito agli effetti dell'applicazione dell'art. 7 del medesimo decreto legislativo n. 49/2012.

Con il medesimo decreto è individuata la percentuale di incremento della parte variabile dei fondi.

Per quanto riguarda la Contrattazione collettiva nazionale e integrativa, si fa presente che l'art 40 del decreto legislativo n. 165/2001 è stato modificato dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 75/2017, di cui si riporta una significativa sintesi:

lett. a) sostituisce il comma 1: La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalità previste dal presente decreto. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge. Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

lett. c) di modifica del comma 3-bis: Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento.....

lettera f) sostituisce il comma 3-quinquies, sesto periodo: “In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui

al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato..... “.

Monitoraggio della spesa pubblica e versamenti al bilancio dello Stato

In ragione dei compiti di vigilanza sull'andamento della spesa pubblica posti in capo a questa Amministrazione dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, si ribadisce, come già anticipato, la necessità di provvedere alla compilazione dell'acclusa scheda, relativa al monitoraggio dei versamenti da effettuare al bilancio dello Stato, sulla base delle disposizioni vigenti (Allegato 2), che, opportunamente verificata dall'organo interno di controllo, dovrà essere trasmessa a cura del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze in seno ai collegi sindacali e di revisione degli enti, organismi pubblici e società, entro il 30 aprile 2018, secondo la consueta modalità.

È appena il caso di rammentare poi che, al fine di assicurare la chiarezza e la trasparenza del bilancio, gli enti con contabilità finanziaria dovranno evidenziare le somme provenienti dalle riduzioni di spesa, da versare al bilancio dello Stato, in un apposito capitolo delle uscite correnti, mentre gli enti ed organismi con contabilità civilistica individueranno una voce idonea del budget d'esercizio in cui allocare le suddette riduzioni di spesa. Si ricorda, su quest'ultimo punto, che il Decreto MEF 27 marzo 2013 recante "Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica" ha individuato tra i Costi della produzione una specifica voce tra gli "oneri diversi di gestione" (14-a oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica). Le somme così allocate, provenienti dalle succitate riduzioni di spesa, sono versate annualmente ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Per le modalità attuative dei predetti versamenti si fa rinvio, alle circolari RGS n. 36 del 23 dicembre 2008, n. 10 del 13 febbraio 2009, n. 2 del 22 gennaio 2010, n. 40 del 23 dicembre 2010, n. 19 del 16 maggio 2011, n. 33 del 28 dicembre 2011, n. 28 del 7 settembre 2012, n. 30 del 22 ottobre 2012, n. 2 del 5 febbraio 2013, n. 8 del 2 febbraio 2015, n. 12 del 23 marzo 2016 e n. 18 del 13 aprile 2017.

In ogni caso, si rammentano, a titolo meramente riassuntivo, gli adempimenti e la relativa tempistica di cui tener conto nel corso della gestione dell'esercizio 2018:

- articolo 2, commi da 618 a 623, della legge n. 244/2007 entro il 30 giugno: capitolo n. 3452 - Capo X, denominato "Versamento da parte degli enti ed organismi pubblici della

differenza delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria rideterminate secondo i criteri di cui ai commi da 615 a 626 dell'articolo 2 della legge n. 244/2007”;

- articolo 61, comma 17, del decreto legge n. 112/2008 entro il 31 marzo: capitolo n. 3492 - Capo X, denominato “Somme da versare ai sensi dell'articolo 61, comma 17, del decreto legge n. 112/2008, da riassegnare ad apposito fondo di parte corrente, previsto dal medesimo comma”;
- articolo 61, comma 9, del decreto legge n. 112/2008: capitolo n. 3490 - Capo X denominato “Versamento delle quote dei compensi per attività di arbitrato e collaudi, da destinare alle finalità di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto legge n. 112/2008”;
- articolo 67, comma 6, del decreto legge n. 112/2008 entro il 31 ottobre: capitolo n. 3348 - Capo X, denominato “Somme versate dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 67 del decreto legge n. 112/2008;
- articolo 6, comma 21, del decreto legge n. 78/2010 entro il 31 ottobre: capitolo n. 3334 - Capo X, denominato “Somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall'adozione delle misure di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, versate dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria”;
- articolo 16, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98: capitolo n. 3539- Capo X - denominato “Versamento da parte degli Enti e delle Amministrazioni dotate di autonomia finanziaria di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, della quota parte delle economie aggiuntive ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del Decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011”;
- articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201: capitolo n. 3512 - Capo X denominato “Risorse rivenienti dall'applicazione del limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, da destinare al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011”;
- articolo 8, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 entro il 30 giugno: capitolo n. 3412 - Capo X, denominato “Somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall'adozione delle misure di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e successive modificazioni, versate dagli enti e dagli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria”;

- articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, entro il 31 ottobre, nonché articolo 1, comma, 608, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro il 30 giugno: capitolo n. 3691 - Capo X, denominato “Versamenti da parte degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, delle somme derivanti da ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese”;
- articolo 1, comma 111, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 entro il 30 giugno: capitolo n. 3691 - Capo X, denominato “Versamenti da parte degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, delle somme derivanti da ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese;
- articolo 1, comma 321, della legge 24 dicembre 2013, n. 147: capitolo n. 3541 - Capo X - denominato “Somme provenienti dai risparmi di spesa derivanti dall'adozione delle misure individuate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché dalle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, secondo i rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 321, della legge n. 147 del 2013”;

Per quanto riguarda, in particolare, il summenzionato capitolo n. 3490 si evidenzia che, essendo suddiviso per singola amministrazione, è indispensabile che il versamento sia effettuato all’articolo di pertinenza.

In ordine ai risparmi destinati a confluire sul capitolo n. 3348 - Capo X, ai sensi dell’articolo 67, comma 6, del decreto legge n. 112/2008, si fa presente che l’importo da versare andrà determinato sommando i risparmi conseguibili per effetto dell’attuazione delle singole disposizioni di cui al suindicato articolo. Per quanto riguarda, in particolare, l’applicazione del comma 5 del medesimo articolo 67, nello specifico, si evidenzia che l’importo conseguentemente da versare a titolo di risparmio deve essere pari al 10% del fondo 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all’articolo 40-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165/2001.

Si ribadisce che le somme derivanti dalle ulteriori riduzioni previste dal comma 3 dell’articolo 50 del decreto legge n. 66/2014 sono versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno al suddetto capitolo n. 3412 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato, già istituito per i versamenti delle riduzioni di spesa stabiliti dall’articolo 8, comma 3, del decreto legge n. 95/2012.

Sul medesimo capitolo n. 3412 gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, versano, entro il 30 giugno di ciascun anno, le somme derivanti dall'applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Gli organi di controllo vigileranno sulla puntuale attuazione dei suindicati adempimenti avendo cura di verificare anche la corretta redazione dell'allegata scheda di monitoraggio e la tempestiva trasmissione della stessa a questa Amministrazione.